

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA  
PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE**

Oggetto: AREA DIRIGENZA S.P.T.A. – FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI ARTT. 8, 9 E 10 CCNL 6/5/2010 - DETERMINAZIONE ANNO 2019 A CONSUNTIVO. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE  
AMBIENTALE DELLE MARCHE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

VISTA l'attestazione dell'Ufficio Contabilità e Bilancio;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, ciascuno per quanto di competenza;

**DETERMINA**

- di definire per l'anno 2019, a consuntivo, i fondi aziendali dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 6/5/2010, nonché in applicazione degli incrementi stabili previsti dagli artt. 94, 95, 96 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, per la Dirigenza Sanitaria, nei sotto indicati importi dettagliatamente evidenziati nei prospetti contrassegnati dal n. 1 al n. 4 allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

| <b>Fondo Aziendale</b>  | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|
| <b>DIRIGENZA SANITARIA</b><br><i>Fondo per la retribuzione di posizione, equipar., specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010)</i>                 | 326.992,67       |
| <b>DIRIGENZA PROF.LE, TECNICA E AMM.VA</b><br><i>Fondo per la retribuzione di posizione, equipar., specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010)</i> | 215.194,23       |
| <b>DIRIGENZA S.P.T.A.</b><br><i>Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. (art. 9 CCNL 6.5.2010)</i>  | 78.862,94        |
| <b>DIRIGENZA S.P.T.A.</b><br><i>Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 10 CCNL 6.5.2010)</i>   | 115.184,21       |



- di dare atto dell'ammontare complessivo della riduzione, per la Dirigenza Sanitaria, dei fondi artt. 8 e 10 del CCNL 6/5/2010, a decorrere dall'anno 2019, pari complessivamente ad € 90.375,58, in applicazione del CCI 18/12/2019 recepito con determina n. 46/DG/2020;
- di determinare l'importo dei residui fondi contrattuali aziendali di cui agli artt. 8 e 9 CCNL 6/5/2010, al 31/12/2019, pari ad € 220.068,31 come da prospetto allegato n. 5 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare che il residuo di gestione al 31/12/2019, così come quantificato nel prospetto allegato n. 5, verrà impiegato secondo i criteri stabiliti al punto 3 dell'accordo integrativo aziendale recepito con determina n. 46/DG/2020 (50% ad incremento del fondo retribuzione di risultato dell'anno 2019, il restante 50% rinviato all'anno 2020 e destinato a progetti speciali definiti dalla Direzione Generale, da attuare nel 2020);
- di dare atto del punto 4 dell'accordo integrativo con il quale viene confermato per l'anno 2019 il sistema di valorizzazione delle performance individuali connesso sistema premiante già adottato per il 2018 e oggetto del precedente CCI 14/11/2018, recepito con determina n. 134/DG/2018, con la precisazione che le quote di premialità non erogate per mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo costituiscono economie e, quindi, non possono essere trasferite sul fondo dell'esercizio successivo né destinate ad altre finalità di carattere retributivo diverse da quelle relative alla valorizzazione della performance dell'anno di competenza;
- di definire, per l'anno 2019, le economie di cui all'art. 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (decurtazione primi dieci giorni di malattia), pari ad € 1.256,71;
- di prendere atto del verbale n. 8 del 26/6/2020 con il quale il Revisore Unico dell'Agenzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ha certificato in via preventiva, con esito positivo:
  - la costituzione dei fondi aziendali, per l'anno 2019 a consuntivo, così come analiticamente descritti negli allegati numerati da n. 1 a n. 4 della presente determina;
  - la residua disponibilità dei fondi artt. 8 e 9 - per l'anno 2019 - accantonata nel "Fondo altre competenze da liquidare al personale" conto patrimoniale 2.2.5;
- di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali area dirigenza S.P.T.A. per la conseguente informativa;
- di prendere atto della attestazione dell'Ufficio Contabilità e Bilancio;
- si trasmettere il presente atto:
  - per via telematica e per estremo, ai sensi dell'art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche ed al Comitato di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull'ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;



- nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l'esercizio delle funzioni di controllo ed ai fini della certificazione della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge ai sensi dell'art. 40 bis, c. 1, D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., nonché ai fini della certificazione prevista dall'ultimo capoverso della circolare n. 20/2015 MEF – RGS;
  - per estremi ai Direttori dei Dipartimenti provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
  - per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A
- - di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d'urgenza.

Ancona, sede legale ARPAM

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Marco Passarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

**IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO**  
(Dott. Giorgio Catenacci)

Documento informatico firmato digitalmente

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Giancarlo Marchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

La presente determina consta di n. 10 pagine, oltre n. 5 pagine di allegati.



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

#### Normativa e atti di riferimento:

- D.Lgs. n. 165/2001;
- Artt. 8, 9 e 10 CCNL 06/05/2010 area Dirigenza S.P.T.A.;
- Artt. 94, 95 e 96 CCNL 19.12.2019 area Sanità;
- Art. 1, c. 194 Legge 23.12.2005, n. 266 (finanziaria 2006);
- Art. 2, c. 72 Legge 23.12.2009, n. 191 (finanziaria 2010);
- Art. 1, c. 236 Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016);
- Art. 23, c. 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- CCNQ sottoscritto il 13.07.2016;
- Legge regionale della Regione Marche n. 16 del 15 novembre 2010;
- Determina n. 134/DG del 14/12/2018;
- Determina n. 139/DG del 19/11/2019;
- DGRM 10/10/2016, n. 1201;
- DGRM 09/09/2019, n. 1047;
- CCI del 18/12/2019 (recepito con determina n. 46/DG/2020).

Con determina del Direttore Generale n. 139/DG del 19/11/2019 l'ARPAM ha proceduto a determinare per l'anno 2018 a consuntivo, e per l'anno 2019 in via provvisoria, dei fondi aziendali dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 6/5/2010, sulla base dei riferimenti contrattuali e normativi vigenti, ed in particolare tenuto conto del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017 con entrata in vigore 22 giugno 2017, all'articolo 23 (*Salario accessorio e sperimentazione*), al comma 2 prevede che <<Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.>>

L'abrogazione dal 01.01.2017 del comma 236 della Legge 28.12.2015, n. 208, fa venir meno l'applicazione della riduzione automatica del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

L'articolo 7 del CCNQ del 13.07.2016 (propedeutico al rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il periodo 2016-2018), nel definire quattro autonome aree di contrattazione per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche, riconduce nell'area delle Funzioni Locali i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, facendo venir meno l'appartenenza storica al CCNL Sanità.



In data 19/12/2019 è stato definitivamente sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità triennio 2016-2018, prevedendo, all'articolo 1, l'applicazione del CCNL a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all'art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13/7/2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed enti del comparto indicate all'art. 6 del medesimo CCNQ.

Il CCNL dell'Area Sanità, impone la spartizione, a decorrere dal 1/1/2020, delle risorse dei fondi precedentemente condivisi della dirigenza SPTA (artt. 9 e 10 CCNL 6/5/2010), sulla base delle rispettive quote di destinazione delle stesse.

Gli artt. 94, 95 e 96 del CCNL 19/12/2019, di istituzione dei nuovi fondi rispettivamente per la retribuzione degli incarichi, per la retribuzione di risultato e per la retribuzione delle condizioni di lavoro dell'area sanità, nell'indicare la modalità di costituzione, stabilendo quale decorrenza l'anno successivo a quello di sottoscrizione della ipotesi di CCNL, quindi dall'anno 2020, prevedono incrementi stabili a decorrere dall'anno 2019.

Con deliberazione della Giunta Regionale Marche del 10.10.2016, n. 1201 ad oggetto "*Legge regionale 2 settembre 1997, n. 60, art. 9 – ARPAM – Regolamento di organizzazione interna di funzionamento – approvazione*" la Giunta ha approvato il nuovo regolamento di cui alla determina del Direttore Generale ARPAM n. 89 del 30 settembre 2016 con relativo Organigramma in sostituzione del precedente approvato con deliberazione di giunta regionale del 14 marzo 2001, n. 556 e modificato con deliberazione di giunta regionale del 2 agosto 2010, n. 1259.

Con la relazione illustrativa alla rideterminazione dotazione organica allegata alla DGRM 1201/2016 si evidenziano, tra l'altro, sia i posti in organico di nuova istituzione che quelli da sopprimere; relativamente all'area contrattuale della Dirigenza S.P.T.A., nell'indicare la necessità di provvedere alla istituzione di n. 4 posti di Dirigente Ambientale – area tecnica, sempre con riferimento alla predetta nuova organizzazione, viene stabilito che *<<attribuzione delle funzioni al personale dirigenziale di nuova istituzione comporta la contestuale cessazione delle medesime funzioni attribuite nell'attuale organizzazione alla dirigenza area sanitaria>>*.

Con DGRM n. 1047 del 09/09/2019 ad oggetto "L.R. n. 60/1997 e L. n. 132/2017. Indirizzi e misure sulla riorganizzazione dell'ARPAM" la giunta regionale, nell'approvare gli indirizzi e le direttive sulla riorganizzazione dell'ARPAM inseriti nell'allegato A della delibera, definisce una serie di contenuti della proposta di revisione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, prevedendo, tra l'altro, nell'intesa di assicurare l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, una *"riduzione e redistribuzione stabile delle risorse dei fondi della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti intesa ad assicurare funzionali dinamiche occupazionali dei diversi profili contrattuali (medici, sanitari e PTA) e trasferimento di risorse ad incremento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane ed ella produttività del personale non dirigente ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 10 della L.R. n. 16/2010 ed in applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006"*.

Nel sopra citato allegato A, la Giunta Regionale nel definire gli indirizzi e le misure di riorganizzazione dell'ARPAM, demanda alla Direzione della stessa di proporre una specifica proposta intesa a definire:

1. una nuova ipotesi di "Organigramma della macrostruttura" nella quale siano definiti criteri per
2. l'individuazione delle strutture complesse e semplici e degli incarichi apicali che non dovrà comportare la Riduzione dei servizi ma una loro riorganizzazione anche su base



- interprovinciale e regionale;
3. una nuova ipotesi di "Regolamento di organizzazione interna e funzionamento" dell'Agenzia;
  4. una "Ricognizione dei processi, delle competenze, aree di attività afferenti" a ciascuna struttura organizzativa prevista dall'organigramma;
  5. un'analisi di sostenibilità, nel medio periodo, della macrostruttura proposta sulla base delle potenzialità assunzionali in termini di percentuale di copertura degli incarichi dirigenziali;
  6. un'ipotesi di riduzione e redistribuzione stabile delle risorse dei fondi della retribuzione di posizione e di risultato dei diversi profili dirigenziali e incremento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente.

Per quanto riguarda il punto 6, sono stati sottoscritti due Accordi, rispettivamente con l'area della dirigenza medica in data 16/12/2019 e con l'area della dirigenza SPTA in data 18/12/2019, ove previste, tra l'altro, le modalità di riduzione, a decorrere dall'anno 2019, di parte delle risorse dei fondi dirigenziali dell'area della sanità (medica e dirigenza sanitaria non medica) con corrispondenti incrementi, attraverso i previsti riferimenti contrattuali, dei fondi dell'area della dirigenza PTA e del personale non dirigenziale, tenuto conto della situazione sopra evidenziata, che si sostanzia in un incremento della dotazione organica dei dirigenti ambientali (area contrattuale PTA) con contestuale soppressione dei posti in dotazione organica (e delle funzioni) dei dirigenti sanitari, nonché in una maggior valorizzazione del personale del Comparto, chiamato a svolgere funzioni sempre più qualificate a fronte della minore consistenza di organico della dirigenza, al fine della adeguata valorizzazione dei fondi artt. 80 e 81 del CCNL Comparto Sanità del 21/05/2018, in conformità alle Linee generali di indirizzo sulla contrattazione integrativa relativa al personale dell'ARPAM, adottate con DGRM n. 1047/2019.

Entrambi gli Accordi, per quanto specificamente attiene alla spesa derivante dalle retribuzioni accessorie del personale finanziata con i fondi della contrattazione integrativa, tengono conto delle seguenti disposizioni normative:

- l'art. 1, comma 194, Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone che le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche;
- l'art. 2, comma 72, Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) il quale stabilisce, tra l'altro, che la revisione delle consistenze di personale a tempo indeterminato comporta un conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
- l'art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

Il combinato disposto tra linee di indirizzo della Funzione Pubblica, il nuovo concetto di dotazione organica ed il nuovo assetto organizzativo dell'ARPAM, pongono in risalto l'improrogabile necessità di una nuova calibrazione dei fondi contrattuali aziendali delle rispettive aree contrattuali dell'ARPAM, ove, essendo evidente una forte diminuzione delle attività della dirigenza sanitaria a fronte della crescita inversamente proporzionale delle competenze da parte di nuove figure dirigenziali (dirigenti ambientali – ruolo tecnico – area PTA) e del personale del comparto, quest'ultimo caratterizzato da comprovata esperienza professionale e generalizzata titolarità di



diploma universitario di laurea.

Con l'accordo del 18/12/2019 (dirigenza SPTA), recepito con determina del Direttore Generale n. 46/2020, l'ARPAM e le OO.SS. di categoria hanno disciplinato:

- la definizione dei criteri per la rideterminazione dei fondi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 6/5/2010 dell'area sanitaria in conseguenza della riduzione della dotazione organica, del personale effettivamente in servizio e delle funzioni concretamente svolte dal personale dirigente dei diversi profili professionali (SPTA);
- la disciplina dei resti dei fondi competenza anno 2019;
- la conferma del Sistema di valorizzazione delle performance individuali e connesso sistema premiante;
- la conferma della disciplina dei criteri di ripartizione delle risorse del fondo aziendale finalizzato al finanziamento della retribuzione di risultato.

I criteri generali, inseriti nell'accordo, per la rideterminazione dei fondi di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 6/5/2010, a valere del 1/1/2019, qualora si verificano cessazioni di dirigenti sanitari a partire dal 1/1/2019 senza che i Programmi triennali del fabbisogno di personale ne prevedano la sostituzione con il reclutamento di analoga unità appartenente al ruolo sanitario, sono i seguenti:

- i fondi di cui agli artt. 8 e 10 sono rideterminati con una riduzione della quota annua pari a quella complessivamente assorbita dalle unità cessate nell'anno di cessazione;
- il fondo di cui all'art. 8 è ulteriormente ridotto della quota dei resti riferita alle medesime unità cessate come quantificata al 31/12 dell'anno precedente la cessazione.

Sempre nell'accordo viene stabilito che tali criteri troveranno applicazione finché non dovessero verificarsi le circostanze previste dall'art. 53 del CCNL 8/6/2000 e saranno tenute in considerazione anche in caso di confluenza dei fondi dell'area STPA in altri fondi a seguito di nuove discipline contrattuali, fatti salvi gli incrementi introdotti dalla successiva contrattazione collettiva di livello nazionale.

La legittimità dell'operazione di adeguamento della consistenza dei fondi contrattuali delle aree del comparto e della dirigenza PTA contestualmente alla riduzione dei fondi in proporzione alle cessazioni non rimpiazzate nell'area della Dirigenza medica e sanitaria è stata riconosciuta dall'ormai costante interpretazione da parte della Corte dei Conti dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17 il quale dispone che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

Secondo l'orientamento dei Giudici Contabili (Corte dei Conti Deliberazione n. 27/2019, Sez. regionale per la Puglia, deliberazione n. 277/2019/PAR Toscana, n. 31/2019/PAR Marche), tale norma deve essere interpretata nel senso che "il tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017 non può essere che riferito alla spesa complessiva e non a quella delle singole categorie" e che "debba riferirsi all'ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti". Tale orientamento è stato condiviso dal MEF nella Circolare n. 16 del 15/06/2020 sul Conto Annuale 2019.

Tutto ciò premesso, risulta necessario per questa Agenzia procedere alla determinazione a consuntivo delle risorse dei fondi aziendali per l'anno 2019 della dirigenza SPTA, in conformità all'ex CCNL 6/5/2010, di riferimento per i fondi sino al 31/12/2019, al CCNL 19/12/2019 per gli



incrementi stabili previsti per l'Area Sanità, all'accordo recepito con determina n. 46/DG/2020 ed agli indirizzi di giunta, da ultimo quelli indicati con DGRM 1047/2019, nonché a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 come interpretato in maniera oramai consolidata dalla magistratura contabile e dal MEF.

Con verbale n. 8 del 26/6/2020 il Revisore Unico dell'Agenzia ha certificato in via preventiva, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, la costituzione dei fondi artt. 8, 9 e 10 del CCNL 6/5/2010, a consuntivo per l'anno 2019, nonché l'ammontare delle risorse residue dei fondi artt. 8 e 9 dell'anno 2019.

Per quanto sopra esposto si propone:

di definire per l'anno 2019, a consuntivo, i fondi aziendali dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa di cui agli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 6/5/2010, nonché in applicazione degli incrementi stabili previsti dagli artt. 94, 95, 96 del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, per la Dirigenza Sanitaria, nei sotto indicati importi dettagliatamente evidenziati nei prospetti contrassegnati dal n. 1 al n. 4 allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

| <b>Fondo Aziendale</b>  | <b>Anno 2019</b> |
|---|------------------|
| <b>DIRIGENZA SANITARIA</b><br><i>Fondo per la retribuzione di posizione, equipar., specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa</i>  | 326.992,67       |
| <b>DIRIGENZA PROF.LE, TECNICA E AMM.VA</b><br><i>Fondo per la retribuzione di posizione, equipar., specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010)</i> | 215.194,23       |
| <b>DIRIGENZA S.P.T.A.</b><br><i>Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro</i>  | 78.862,94        |
| <b>DIRIGENZA S.P.T.A.</b><br><i>Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale</i>   | 115.184,21       |

di dare atto dell'ammontare complessivo della riduzione, per la Dirigenza Sanitaria, dei fondi artt. 8 e 10 del CCNL 6/5/2010, a decorrere dall'anno 2019, pari complessivamente ad € 90.375,58, in applicazione del CCI 18/12/2019 recepito con determina n.46/DG/2020;

di determinare l'importo dei residui fondi contrattuali aziendali di cui agli artt. 8 e 9 CCNL 6/5/2010, al 31/12/2019, pari ad € 220.068,31 come da prospetto allegato n. 5 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di confermare che il residuo di gestione al 31/12/2019, così come quantificato nel prospetto allegato n. 5, verrà impiegato secondo i criteri stabiliti al punto 3 dell'accordo integrativo aziendale recepito con determina n. 46/DG/2020 (50% ad incremento del fondo retribuzione di risultato dell'anno 2019, il restante 50% rinviato all'anno 2020 e destinato a progetti speciali definiti dalla Direzione Generale, da attuare nel 2020);

di prendere atto del punto 4 dell'accordo integrativo con il quale viene confermato per l'anno 2019 il sistema di valorizzazione delle performance individuali connesso sistema premiante già adottato per il 2018 e oggetto del precedente CCI 14/11/2018, recepito con determina n.



134/DG/2018, con la precisazione che le quote di premialità non erogate per mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo costituiscono economie e, quindi, non possono essere trasferite sul fondo dell'esercizio successivo né destinate ad altre finalità di carattere retributivo diverse da quelle relative alla valorizzazione della performance dell'anno di competenza;

di definire per l'anno 2019, le economie di cui all'art. 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 (decurtazione primi dieci giorni di malattia), pari ad € 1.256,71;

di prendere atto del verbale n. 8 del 26/6/2020 con il quale il Revisore Unico dell'Agenzia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ha certificato in via preventiva, con esito positivo:

- la costituzione dei fondi aziendali, per l'anno 2019 a consuntivo, così come analiticamente descritti negli allegati numerati da n. 1 a n. 4 della presente determina;
- la residua disponibilità dei fondi artt. 8 e 9 - per l'anno 2019 - accantonata nel "Fondo altre competenze da liquidare al personale" conto patrimoniale 2.2.5.

La sottoscritta dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Il responsabile del procedimento  
(Scataglini Marinella)

Documento informatico firmato digitalmente

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente  
Servizio Gestione Risorse Umane  
Dott. Giampiero Guiducci

Documento informatico firmato digitalmente

## ALLEGATI

Allegati n. 5 prospetti:

1. Area dirigenza sanitaria - Fondo retribuzione di posizione, equipar., specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa
2. Area dirigenza P.T.A. - Fondo retribuzione di posizione, equipar., specifico trattamento e indennità direzione struttura complessa (art. 8 CCNL 6.5.2010)
3. Area dirigenza S.P.T.A - Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro



4. Area dirigenza S.P.T.A - Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
5. Residui fondi artt. 8 e 9 CCNL 6.5.2010 - anno 2019.

